

AVVISO

AVVISO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021, N. 32, "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA" E S.M.I. – ANNUALITA' 2024

Premessa.

La **legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32**, stabilisce all'articolo 1 che *"la Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni"*.

Tra le misure previste dalla medesima legge regionale vi è l'**assegno di natalità** (articolo 2) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 *"quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna"*.

L'articolo 2 stabilisce che:

- la Giunta Regionale approva l'elenco dei piccoli Comuni di montagna della Regione Abruzzo seguendo la metodologia indicata nell'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021;
- (al comma 7), che *"La Giunta regionale, [..], con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli"*.

I piccoli comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Avviso sono i Comuni della Regione Abruzzo indicati negli Allegati A alla D.G.R. n. 11 del 25 gennaio 2022 e alla D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023.

Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, della L.R. n. 32/2021, detta la disciplina concernente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso all'assegno di natalità per l'annualità 2024 che comprende le precedenti per i nati, adottati o affidati negli anni 2022 e 2023.

2. Assegno di natalità: requisiti di accesso.

L'assegno di natalità, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconoscibile in favore dei nuclei familiari, dal momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino al compimento dei tre anni di età'.

I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, *entrambi* in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della novellata L.R. n. 32/2021 ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;

b) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda in modo continuativo per ogni anno del minore e fino a cinque anni nel caso di trasferimento della residenza di cui alla precedente lettera a).

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo - PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:

- ✚ dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- ✚ dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);
- ✚ dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenni o incapace);

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro 180 giorni** dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato nell'anno in corso (2024). E' concessa una proroga di ulteriori 60 giorni per la presentazione dell'istanza, nei casi di nascite, affido o adozione intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e la data di pubblicazione del presente Avviso.

Per i genitori che trasferiscono nell'anno 2024 la propria residenza in un Comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023, ivi mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l'assegno di natalità deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dall'avvenuto cambio di residenza (paragrafo 3, punto 2, secondo periodo), fermo restando il predetto termine di 180 giorni.

Nei termini prescritti può essere presentata ulteriore domanda che sostituirà la precedente. Nel caso di istanza presentata da più legittimati per il medesimo nato, affidato o adottato, si terrà conto solo dell'ultima istanza trasmessa nei termini.

La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione dedicata all'indirizzo **sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/**, alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

Coloro che hanno già avuto accesso al beneficio per figli nati, adottati o in affido nel 2022 o nel 2023 devono accedere allo sportello all'indirizzo sopra indicato ai fini della presentazione dell'istanza, rispettivamente, per il terzo o il secondo assegno di natalità.

Chi ha già avuto accesso al beneficio per l'anno nel 2022 e/o nel 2023, per un'ulteriore nascita, affidamento o adozione nel 2024, deve compilare distinte domande in riferimento ad ogni minore nato.

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni richieste.

La compilazione del modulo digitale costituisce pertanto autocertificazione.

4. Modalità di erogazione dell'assegno di natalità.

L'assegno è riconoscibile per un massimo di 36 mensilità che si computano a decorrere dalla data di nascita del/della figlio/a o di ingresso nel nucleo familiare del/della minore affidato/a o adottato/a e, comunque, fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L'assegno di natalità è corrisposto annualmente in un'unica soluzione che, riferita a dodici mensilità, è pari a 2.500,00 euro.

Per il primo anno di vita del minore, detto importo annuo è proporzionato ai giorni decorrenti dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare nei casi di affidamento e adozione all'ultimo giorno dello stesso anno solare ed all'esercizio finanziario di copertura dell'avviso. Per il terzo anno di vita del minore, detto importo annuo è proporzionato ai giorni decorrenti dal 1° gennaio alla data di compimento del terzo anno ovvero alla data di cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento terzo anno.

L'erogazione dell'assegno tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e avviene senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso.

In caso di risorse insufficienti rispetto a quelle rese disponibili in attuazione dell'articolo 7 della L.R. 32/2021 e ss.mm.ii., il competente Servizio Tutela Sociale Famiglia procederà all'assegnazione delle risorse in favore dei legittimati richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) nuclei familiari in cui il nuovo nato/minore adottato/in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più' minori con disabilità' grave fino al compimento del sesto anno di età';
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- c) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo;
- d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
- e) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido.

L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo per i nuovi residenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/2021.

Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità.

In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all'interessato e provvede ad accreditare l'assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o su un conto corrente postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente.

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato o cointestato al legittimato richiedente. E' responsabilità di quest'ultimo verificare che l'IBAN indicato nella domanda sia riferito ad un conto abilitato a ricevere pagamenti.

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1.250.000,00 euro per l'anno 2024, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora detta somma si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

5. Comunicazioni dell'Amministrazione e responsabile del procedimento

Informazioni inerenti il presente avviso possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: dpg023@regione.abruzzo.it.

Ogni comunicazione dell'Amministrazione inerente il presente Avviso avverrà tramite lo sportello telematico all'indirizzo mail indicato dal richiedente nell'istanza, con valore di notifica.

Attraverso lo stesso mezzo sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare informazioni aggiornate sullo stato della pratica, nonché richiedere eventuali dati necessari ai fini istruttori.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia dott. Tobia Monaco.

6. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità all'assegno di natalità dà luogo alla revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.

Ai fini dell'accertamento del requisito della dimora abituale, i genitori che trasferiscono la propria residenza in un Comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023 e che

hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte dei Comuni, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i Comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

7. Protezione dei dati personali.

Per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 e ss.mm.ii. e al presente Avviso, si applica il Disciplinare della Regione Abruzzo in materia di protezione dei dati personali approvato con D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2021, oltre che la normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative saranno portate a conoscenza degli interessati quale informativa.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.